



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2009 (22.12)
(OR. en)**

17699/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0068 (CNS)**

**FIN 586
RESPR 3**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	Delegazioni
n. doc. prec.:	16730/09 FIN 536 RESPR 2
Oggetto :	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie

Si allega per le delegazioni il testo sul quale il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo politico il 17 dicembre 2009^{1 2}.

¹ Si attende ancora il parere del Parlamento europeo.

² La dichiarazione belga unilaterale riportata nell'allegato II del doc. 16730/09 sarà iscritta nel verbale del Consiglio al momento dell'adozione formale della decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)
per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione
europea e delle sue risorse proprie

(//CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto l'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee³.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

³ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) ⁵, la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il prodotto nazionale lordo utilizzato ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie è adottata dal Consiglio. La nozione di prodotto nazionale lordo è stata sostituita nel 2002 da quella di reddito nazionale lordo (RNL) a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, primo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁶.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, qualora modifiche del sistema europeo di conti nazionali e regionali determinino cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio deve decidere se tali modifiche sono applicabili ai fini della decisione stessa.
- (3) Ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie, è opportuno applicare le nozioni statistiche più recenti, in particolare per stabilire l'RNL come fornito dalla Commissione in applicazione del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95). I SIFIM devono pertanto essere ripartiti per stabilire l'RNL ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie.

⁵ GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

⁶ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

- (4) Nell'ottobre 2008, tutti gli Stati membri dell'Unione europea a 27 avevano trasmesso i loro dati comprendenti la ripartizione SIFIM secondo la nuova metodologia. La valutazione di questi dati ha evidenziato che ripartizione dei SIFIM determina un cambiamento significativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom, poiché aumenta l'RNL di oltre l'1% in media e comporta, se si applica il metodo descritto all'articolo 3 della decisione, una modifica dei massimali indicati nel medesimo articolo.
- (5) Di conseguenza, la ripartizione dei SIFIM deve applicarsi ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom.
- (6) Si è ritenuto opportuno che le modifiche che ne derivano prendano effetto dal prossimo esercizio finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

I servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati sono ripartiti per la determinazione del reddito nazionale lordo ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie.

Articolo 2

La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell'articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa prende effetto il 1° gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]